

rale contro i Turchi, la sua devozione alla S. Sede; detto come sia consuetudine dei principali stati il tenere degli auditori presso la sacra Rota, come siavi in Padova un insigne studio d'onde escono sapienti giuristi; di moto proprio concede che quello degli uffici di auditore assegnati all'Italia, trattone il già accordato al collegio dei dottori di Milano, che si renderà per primo vacante sia assegnato a dottori in ambe di Venezia o del suo stato. La elezione spetterà al pontefice che sceglierà fra quattro presentati dal doge al quale tale facoltà è conceduta in perpetuo ad ogni successiva vacanza dell'ufficio.

Data in Roma presso S. Pietro. — Sottoscritta da vari dignitari ed ufficiali della Curia romana.

131. — 1586, Gennaio 18. — c. 150 t.^o — Il cardinale (Decio) Azzolini all'arcivescovo di Capua (Cesare Costa) nunzio apostolico a Venezia (in volgare). D'ordine del papa gli fa sapere che il breve n. 128 non deve pregiudicare alle facoltà, già accordate in passato dai pontefici alla Signoria, di procedere contro ecclesiastici.

Data a Roma. — Sottoscritta dal mittente, e la copia dal nunzio.

In margine: 1586, Febbraio 28. — Dichiarazione di autenticità della copia, fatta da Andrea del fu Benvenuto Alberti, not. apost., imp. e veneto e cancelliere del nunzio.

132. — 1586, Febbraio 27. — c. 155 t.^o — Breve di papa Sisto V all'arcivescovo di Capua, nunzio apostolico in Venezia. Per assister questa nella difesa di Candia, di Corfù e delle altre sue provincie prossime alla Turchia, e nel tutelare la navigazione dell'Adriatico, concede alla stessa di prelevare otto decime sui redditi di chiese, monasteri e di tutti i benefici ecclesiastici esistenti negli stati di lei, eccettuati i beni dei cardinali, dell'Ordine gerosolimitano, i benefici applicati alla santa inquisizione e quelli di Benedetto Giustiniani tesoriere della camera apostolica; i frati mendicanti pagheranno solo la metà della decima. Le congregazioni mentovate nel n. 5 pagheranno quattro decime e mezza, restando annullata quella convenzione. Le dette decime saranno prelevate in quattro anni, due per ciascuno, e della tassazione relativa e della esazione restano incaricati il nunzio coi vescovi di Treviso e di Torcello, che ne verseranno immediatamente alla Signoria il ricavato integrale; trattenendo per sé 2,000 scudi d'oro ciascuno, metà dei quali da ripartirsi fra i sottocollettori ed altri ministri.

Dato a Roma presso S. Pietro.

133. — 1586, Gennaio 29 (m. v.) — c. 161 t.^o — Offerta (in volgare) fatta alla Signoria da Galeotto Zugni agente del marchese Giulio Rangoni per la condotta di tre o quattromila fanti.

134. — 1587, Maggio 13. — c. 160 t.^o — Brano di lettera (in volgare) di Lorenzo Bernardo bailo a Costantinopoli, al doge. Annunzia che cosacchi fuo-